



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

Provincia di Verona

ORIGINALE

AREA LEGALE

N. Interno: **11** del **17-07-2023**

DETERMINAZIONE N. 414 R.G. DEL 17-07-2023

AREA LEGALE

Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PORTALE MECUC PER L'ATTIVITA' DI GESTIONE/SUPPORTO RELATIVA AL BANDO PER L'ALIENAZIONE QUOTE SOCIETARIE DEL 51% DETENUTE DAL COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO NELLA FARMACIA COMUNALE SAN MARTINO SRL E TRASFERIMENTO DELLA TITOLARITÀ E DEL DIRITTO DI ESERCIZIO DELLA STESSA FARMACIA. CIG Z353BDF658.

CODICE CIG: Z353BDF658

La sottoscritta **BORGHETTI dott.ssa Elisabetta**, in qualità di Responsabile dell'Area Legale, Servizio Affari Legali, Appalti, Concessioni e Contratti, Sportello Unico Attività Produttive (SUAP), Commercio e Protocollo, nominata con decreto n. 5705 di prot. del 01/03/2023;

PREMESSO CHE con deliberazione di Consiglio comunale, esecutiva, avente n. 13 del 29/03/2023, è stato dato atto del percorso storico di insediamento della Farmacia Comunale San Martino srl nel territorio locale, richiamando nelle premesse quanto segue:

- con deliberazione della Giunta Regionale n. 2708 del 10.09.2004 veniva approvata la pianta organica delle farmacie dei Comuni delle Aziende ULSS della provincia di Verona per l'anno 2002 in cui risultava vacante il posto di una terza farmacia nel territorio del Comune di San Pietro in Cariano;
- a seguito della revisione di cui sopra, con decreto del Dirigente Regionale della Direzione Piani e Programmi Socio Sanitari n. 110 del 29/11/2004 era stato approvato l'elenco delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione, urbane o rurali, tra cui nell'Azienda UISS 22 di Bussolengo una farmacia rurale in località Corrubbio di San Pietro in Cariano;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 29/12/2004, esecutiva, il Comune di San Pietro in Cariano, ai sensi degli artt. 9 e 10 della legge n. 475/1968, provvedeva ad esercitare il diritto di prelazione per l'acquisizione della titolarità e relativa gestione della farmacia di cui al precedente punto;
- per la gestione della farmacia sopra nominata, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 in data 29/09/2006 venivano approvate le linee di indirizzo per la costituzione della società a responsabilità limitata "Farmacia Comunale San Martino s.r.l.", a capitale sociale misto pubblico privato di 50.000,00 euro, determinando una quota di partecipazione a carico del Comune di



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

San Pietro in Cariano pari al 51% del capitale sociale ed una quota a carico di un socio privato pari al 49% del capitale medesimo;

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 51 del 27/11/2006, esecutiva, si provvedeva all'approvazione dello Statuto, dei Patti Parasociali nonché dello schema di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti, prevedendo, ai sensi dell'art. 9 della legge 475/1968 e ss.mm.ii., per la quota minoritaria del 49% la ricerca di un socio privato farmacista selezionandolo secondo un procedimento ad evidenza pubblica a cui affidare la direzione tecnico-professionale;
- con determinazione N.R.G. 1324 del 04/12/2006 veniva indetta una gara a procedura aperta ad evidenza pubblica per la selezione del socio privato al quale cedere la quota sociale minoritaria del 49% della Farmacia Comunale San Martino srl e a cui affidare la gestione della farmacia stessa;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 09/03/2007, si era provveduto a:
 - costituire la società "Farmacia Comunale San Martino Srl", mediante atto unilaterale ai sensi dell'art. 2463, c.1, del Codice Civile e dell'art. 30 c. 2 dello Statuto Sociale;
 - approvare il conferimento dell'intero capitale sociale di € 50.000,00;
 - cedere le quote per il 49% del capitale sociale della suddetta società, pari a nominali € 24.500,00, in esito alla definizione della procedura di gara per la scelta del socio privato farmacista;
- che l'atto costitutivo della società a responsabilità limitata con unico socio della Farmacia Comunale San Martino srl, repertoriato dal Notaio dott. Ruggero Piatelli in data 13.04.2007 con n. 98292 e registrato a Verona 1 il 23.04.2007 al n. 1890/1, prevedeva una durata dalla sua legale costituzione e fino al 31.12.2050, data da prorogarsi o da anticiparsi per scioglimento dall'assemblea dei soci;
- che a seguito della conclusione della procedura aperta nominata in precedenza veniva approvato il verbale di gara e si aggiudicava la stessa all'unico candidato che aveva manifestato interesse il quale, non presentandosi alla sottoscrizione dell'atto costitutivo e dei patti parasociali di fatto, dava atto di non accettare, e pertanto, con determinazione NRG 573 del 22.05.2007 ne veniva revocata l'assegnazione;
- che dall'esigua partecipazione alla gara di cui sopra (un solo candidato rinunciatario) la Giunta Comunale con deliberazione n. 100 del 23.05.2007 dava indirizzo di ricorrere ad una procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando, la cui indizione è stata attivata con determinazione a contrarre NRG 615 del 01/06/2007;
- che la gara di cui sopra si era dimostrata infruttuosa, così come evidenziato nel provvedimento NRG 767 del 16.07.2007, e si era poi determinato di procedere ad una trattativa privata il cui esito ha visto, con provvedimento NRG 1113 del 22/10/2007, l'aggiudicazione definitiva a favore della farmacista, Dr.ssa Beatrice Spada;
- che, a seguito dell'individuazione del socio privato, il Comune di San Pietro in Cariano stipulava in data 28 novembre 2007, presso il notaio Dr. Melchiorre Saraceno di Verona, con la Dr.ssa



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

Beatrice Spada, iscritta all'albo dei Dottori Farmacisti, atto di vendita (registrato all'Agenzia delle Entrate in data 30.11.2007 al n. 27330/1T) al prezzo di € 180.000,00 per il 49% delle quote del capitale sociale della Farmacia Comunale San Martino srl per nominali € 24.500,00;

- che con verbale di assemblea ordinaria del C.d.A. della farmacia del 31.12.2007 si erano accettate le dimissioni del Consiglio di Amministrazione, al tempo in carica, e si nominava quale nuovo Amministratore Unico della società, fino a revoca, il socio privato determinando nel contempo il compenso allo stesso spettante;
- che con deliberazione n. 76 del 04/03/2008 del Direttore Generale dell'Azienda ULSS 22 è stata riconosciuta al Sindaco pro-tempore del Comune di San Pietro in Cariano la titolarità della farmacia rurale di Corrubbio gestita dalla società Farmacia Comunale San Martino srl e ne è stata autorizzata l'apertura e l'esercizio a decorrere dal 18.03.2008;
- che la farmacia ha esercitato la sua attività presso i locali di proprietà privata in locazione, situati a Corrubbio, in via Danubio al n. 7, fino al 31.08.2015 e a partire dal 01.09.2015 e fino ad oggi, in locazione presso locali di proprietà comunale resisi disponibili a seguito della costruzione di una palazzina polifunzionale ubicata sempre a Corrubbio in via Cedrare al n. 51 (contratto di locazione ad uso commerciale repertorio n. 4353 del 21.09.2015);
- che i bilanci della farmacia dall'inizio della sua attività ad oggi hanno sempre registrato un utile d'esercizio, seppure insignificante nei primi anni per le evidenti spese dovute all'avviamento, così come palesato dalle perizie di stima della società susseguitesesi negli anni e precisamente:
 - perizia di stima delle quote sociali redatta da Mauro Bianchi dottore commercialista e revisore legale, riferita alla data del 31.12.2013 (prot. n. 21338 del 27.11.2013), per un valore complessivo, ottenuto approssimando in difetto, pari ad € 830.000,00 di cui € 423.300,00 relativo al 51% delle quote sociali di proprietà comunale;
 - perizia di stima giurata delle quote sociali redatta da Donato Madaro dottore commercialista, revisore legale, professore in economia dei Sistemi Industriali e Giudice Tributario, riferita alla data del 31.03.2021 (prot. n. 13875 dell'01.06.2021), valore complessivo medio ottenuto € 1.380.705,00 di cui € 704.160,00 relativo al 51% delle quote sociali di proprietà comunale;
 - aggiornamento della perizia di stima giurata, effettuata a seguito di aumento importante dell'utile d'esercizio nell'anno 2021, redatta sempre dal dott. Donato Madaro, riferita alla data del 30.06.2022 (prot. n. 2291 del 25.01.2023), valore complessivo medio ottenuto di € 861.175,00 relativo al 51% delle quote sociali detenute dal Comune;
 - il dott. Donato Madaro con nota prot. n. 3569 del 07.02.2022 ha precisato che "il valore delle quote comprende anche la titolarità della gestione del servizio farmaceutico, tenendo presente che la valutazione è stata eseguita anche calcolando l'avviamento";

POSTO CHE nella stessa deliberazione di cui sopra si richiamava e dava atto:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 21.12.2022 con cui veniva approvato il bilancio di previsione 2023/2025 e il D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) con inserito il Piano delle Alienazioni e delle Valorizzazioni Patrimoniali evidenziante che risultavano in corso le procedure amministrative per la cessione della quota di partecipazione comunale del 51% del capitale sociale detenuto nella Farmacia Comunale San Martino srl, come deliberato nel provvedimento di C.C. n. 72 del 28.12.2020 in merito alla ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 21.12.2022 con la quale si approvava, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii., la ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche in cui veniva prevista l'alienazione dell'intera partecipazione detenuta dal Comune nella Farmacia Comunale San Martino srl;



- che è trascorso più di un triennio (termine previsto dall'art. 8 Legge n. 475/1968 e ss.mm.ii.) dalla costituzione della società e dall'acquisizione della titolarità della farmacia rurale comunale di Corrubbio e che pertanto, il Comune aveva facoltà di alienare la propria quota societaria e, con essa, la titolarità e il diritto di esercizio della farmacia medesima (art. 12 Legge 475/1968 e ss.mm.ii.);

ed altresì si dava atto:

- che l'art. 10 "Alienazioni di partecipazioni sociali" del TUSP (Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica – D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii.) prevede, per la validità dell'operazione di cessione, che: *"Gli atti deliberativi aventi ad oggetto l'alienazione o la costituzione di vincoli su partecipazioni sociali delle amministrazioni pubbliche" siano adottati dal Consiglio Comunale, imponendo al comma 2 che "L'alienazione delle partecipazioni è effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione. In casi eccezionali, a seguito di deliberazione motivata dell'organo competente ai sensi del comma 1, che dà analiticamente atto della convenienza economica dell'operazione, con particolare riferimento alla congruità del prezzo di vendita, l'alienazione può essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente. E' fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto"*;

- che è stata valutata con favore l'alienazione dell'intera quota societaria del 51% detenuta dal Comune di San Pietro in Cariano nella Farmacia Comunale San Martino srl, e, con essa il trasferimento della titolarità e del diritto di esercizio della Farmacia medesima, per le seguenti ragioni:

- a) il trend storico del fatturato della farmacia a partire dall'anno 2017 ha confermato una decrescita costante dovuta a vari fattori tra cui la crisi economica generale, la riduzione del rimborso delle SSN sulle prescrizioni mediche, una maggiore concorrenza sulla vendita di parafarmaci commercializzati anche dalla grande distribuzione;
- b) sempre con riferimento al fatturato in decrescita è stato evidenziato che i cambiamenti normativi intervenuti negli ultimi anni sull'allargamento dell'assetto organizzativo e gestionale delle farmacie in termini di pianta organica, di turni, orari e sconti, di modalità di assegnazione e aperture di sedi farmaceutiche hanno contribuito al trend negativo;
- c) il servizio di farmacia si manterrà localizzato nella frazione in Corrubbio, sia perché la stessa è stata individuata nella pianta organica delle farmacie dei Comuni dell'Azienda ULSS di competenza, approvata dalla Regione Veneto, sia per i vincoli disposti dall'art. 1, comma 4, della Legge 475/1968 e ss.mm.ii. che recita: *"Chi intende trasferire una farmacia in un altro locale nell'ambito della sede per la quale fu concessa l'autorizzazione deve farne domanda all'autorità sanitaria competente per territorio. Tale locale, indicato nell'ambito della stessa sede ricompresa nel territorio comunale, deve essere situato ad una distanza dagli altri esercizi non inferiore a 200 metri"*;
- d) la gestione di farmacie non rientra tra i compiti strettamente connessi all'attività di un Comune e comunque l'interesse primario di assicurare il servizio farmaceutico alla popolazione residente a Corrubbio si ritiene comunque soddisfatto dalla localizzazione di cui al punto precedente;

- della Deliberazione n. 8/2019 della Sez. Reg. Controllo della Corte dei Conti Lombardia, la quale ha ribadito la fase pubblicistica dell'alienazione mediante provvedimento dell'organo consiliare che ne distingue l'interesse pubblico ricorrendo alla procedura di evidenza pubblica come regola di principio, potendo negoziare solo in casi eccezionali;

- che il contratto di servizio tra il Comune e la Società Farmacia Comunale San Martino Srl, per la conduzione della farmacia è stato stipulato per una durata fino al 31/12/2050, salvo per il caso di



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

cessione della titolarità della concessione, evenienza per cui il contratto si intende risolto di diritto al momento in cui diventa efficace la cessione;

DATO ATTO CHE con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 29/03/2023, più volte citata, è stato disposto quanto segue:

- di indicare come prezzo da porre a base di gara il valore della partecipazione del 51% detenuta dal Comune e quantificata in € 861.175,00 come da perizia di stima giurata aggiornata, ns. prot. n. 2291 del 25.01.2023, redatta dal dott. Donato Madaro;
- di aggiudicare a favore del soggetto che presenterà l'offerta più alta, purché non inferiore al prezzo a base di gara;
- di dare atto che quanto verrà introitato dalla vendita delle partecipazioni societarie detenute dal Comune nella Farmacia Comunale San Martino srl non è soggetto a tassazione (parere del commercialista incaricato dal Comune dott. Claudio Girardi con mail del 10.03.2023 prot. n. 6813 del 13.03.2023) considerato che l'Ente Locale, ai fini delle imposte, è qualificato come ente pubblico non commerciale e disciplinato all'art. 73, comma 1, lett. c) del Dlgs n. 917/86 del Tuir ed all'art 74, comma 1, del Tuir. Per gli Enti pubblici (tra i quali anche gli Enti Locali), l'art. 4, del DL. 31 ottobre 1990, n. 310, ha disposto che, a decorrere dal 1° gennaio 1991, il loro non assoggettamento ad Ires, riconoscendo sì la commercialità di alcune attività dagli stessi svolte sul mercato (corrispondenti ai cosiddetti servizi pubblici locali), ma esonerando gli stessi dalla soggezione al tributo dal punto di vista soggettivo e quindi tale non assoggettamento vale anche per la vendita delle quote societarie e le plusvalenze generatesi con la perizia di stima;
- che il servizio di farmacia sia mantenuto localizzato nella frazione di Corrubbio, sia perché la stessa è stata individuata nella pianta organica delle farmacie dei Comuni dell'Azienda ULSS di competenza, approvata dalla Regione Veneto, sia per i vincoli disposti dall'art. 1, comma 4, della Legge 475/1968 e ss.mm.ii.;
- che è stata incaricata la Responsabile dell'Area Finanziaria ad apportare le opportune variazioni al D.U.P. e al bilancio di previsione 2023-2025;
- che i Responsabili dell'Area Servizi al Cittadino e dell'Area Affari Legali saranno competenti alla predisposizione e pubblicazione del bando ad evidenza pubblica e di tutta la documentazione necessaria fino alla relativa aggiudicazione, provvedendo altresì, a tutti gli adempimenti amministrativi conseguenti;

DATO ATTO che con Deliberazione di Consiglio comunale n. 20 del 26/04/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, si è provveduto alla variazione n. 1 al bilancio di previsione finanziario 2023/2025 adottata ai sensi dell'art. 175 c. 2 del D. Lgs. n. 267/2000 e al D.U.P. 2023/2025;

DATO ATTO CHE con il presente affidamento si intende incaricare un professionista qualificato per il supporto delle attività relative alla procedura per l'alienazione delle quote societarie del 51% detenute dal Comune di San Pietro in Cariano nella Farmacia Comunale San Martino Srl e trasferimento della titolarità e del diritto di esercizio della stessa farmacia, e che quindi è necessario perseguire il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima attenzione e nel migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza come previsto dall'art. 1 del D.Lgs. 36/2023 e dei principi di



pubblicità, trasparenza e non discriminazione, come previsto dall'art. 10 del TUSP (Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica - D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii.);

CONSTATATO CHE, da attività istruttoria preventiva, è stata accertata l'assenza di un interesse transfrontaliero certo di cui all'art. 48, co. 2 del D.Lgs. 36/2023 in particolare per il valore dell'affidamento, assai distante dalla soglia comunitaria;

RICHIAMATI:

- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 che definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come: *"...l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice..."*;
- l'art. 50 del d.lgs. 36/2023 che, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le Stazioni Appaltanti procedono, tra le altre, all'affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla Stazione Appaltante;
- il comma 4 dell'art. 50 del D.Lgs. 36/2023 che prevede per le procedure sotto soglia la facoltà di utilizzo del criterio del minor prezzo;
- l'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, che stabilisce che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- l'articolo 62 del D.Lgs. 36/2023 che stabilisce: *"...Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori..."*;
- l'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 disciplinante il Subappalto;

DATO ATTO CHE:

- ai sensi del comma 1 dell'art. 58 del D.Lgs. 36/2023, l'affidamento di cui trattasi, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti, in quanto la prestazione richiesta deve essere eseguita nella sua totale interezza visto che, in primis, è necessario uno studio attento di tutta la documentazione agli atti dell'Ente, al fine di poter poi redigere i documenti di gara strettamente connessi tra di loro, con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del D. Lgs n. 36/2023;
- non trova applicazione l'art. 60 del D.Lgs. 36/2023 in materia di revisione dei prezzi, stante la tempistica stabilita di pochi mesi per la prestazione del servizio;



- l'articolo 11 comma 2 del D.Lgs. 36/2023, prevede che nei bandi e negli inviti le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indichino il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto o nella concessione che, per il presente affidamento, è il seguente: LAVORATORI DEGLI STUDI PROFESSIONALI E DELLE STRUTTURE CHE SVOLGONO ATTIVITA' PROFESSIONALI;

RICHIAMATO l'art. 26, comma 6 del D.Lgs. 81/2008 e la determinazione ANAC 3/2008 riguardanti la disciplina del DUVRI e della materia concernente il rischio da interferenza nell'esecuzione degli appalti;

APPURATO CHE, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente servizio non si evidenzia tale possibilità, in quanto si tratta di servizi di natura intellettuale e conseguentemente, a norma dell'art. 26, comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI;

DATO ATTO CHE non trova applicazione l'art. 41 comma 14 del D.Lgs. 36/2023, in quanto trattasi di servizio di natura intellettuale;

VISTO CHE con note in data 31/05/2023 aventi prot. n.ri 15047, 15049 e 15052 l'Area Legale ha richiesto n. 3 preventivi di spesa per il servizio di supporto/assistenza al RUP, da remoto e/o in presenza se necessario, riguardante nel dettaglio:

- Predisposizione della documentazione di gara (avviso asta pubblica e allegati);
- Predisposizione degli atti per l'approvazione della documentazione di cui al punto precedente;
- Pubblicazione degli atti di gara e predisposizione dei riscontri a eventuali quesiti posti;
- Partecipazione alle sedute di gara, verbalizzazione e redazione della proposta di aggiudicazione;
- Verifica dei requisiti di partecipazione e predisposizione dell'atto per l'aggiudicazione finale;
- Riscontro ad accesso agli atti (L.241/90) e/o a chiarimenti circa i provvedimenti adottati e relativi iter istruttori;

DATO ATTO CHE la preventiva indagine esplorativa di mercato di cui sopra aveva come obiettivo l'affidamento diretto del servizio in parola, ad operatore economico/studio professionale con provata esperienza, da formalizzare mediante successiva trattativa diretta su portale telematico MECUC;

ATTESO CHE tali preventivi dovevano pervenire alla casella PEC del Comune entro le ore 12:00 del giorno 09/06/2023 con, a corredo, i Curriculum Vitae dei professionisti, che avrebbero seguito personalmente il servizio richiesto, dai quali dovevano risultare le esperienze svolte analoghe a quella di specie;

ATTESO CHE sono pervenuti n. 2 preventivi aventi prot. n. 15907 del 07/06/2023 e prot. n. 16083 del 09/06/2023 (pec del 08/06/2023 delle ore 18:15) corredati dai curriculum vitae richiesti;

VALUTATE con attenzione le due proposte relativamente all'esperienza maturata in campo farmaceutico attinente alle necessità dell'Ente, nonché i curricula allegati;

DATO ATTO CHE dal preventivo dello STUDIO LEGALE ASFOLFI si evince che l'avv. Sonia SELLETTI ha avuto un incarico analogo per la cessione di una farmacia istituita nel Comune di Serravalle Scrivia, l'avv. Annalisa CECCHI ha supportato l'avv. prof. Andrea Astolfi nella procedura di alienazione della Farmacia comunale di Lardirago e potenziali acquirenti nelle procedure di alienazione della farmacia comunale di Altamura (BA), della farmacia comunale di Albenga e della Farmacia comunale di Ospitaletto (BS), nonché l'avv. Mauro PUTIGNANO è stato componente di commissioni di gara per l'affidamento di appalti pubblici;



DATO ATTO CHE i professionisti dello STUDIO LEGALE ASTOLFI E ASSOCIATI incaricati della prestazione dei servizi in parola sono regolarmente iscritti ai relativi Albi professionali e precisamente Avv. Sonia Selletti iscritta all'Ordine degli Avvocati di Milano dal 1994, Avv. Annalisa Cecchi iscritta all'Ordine degli Avvocati di Milano dal 2004 e Avv. Mauro Putignano iscritto all'Ordine degli Avvocati di Milano dal 1998;

EVIDENZIATO CHE si ritiene di avere assicurato il rispetto di quanto previsto all'art 50 del D.Lgs. 36/2023, in quanto lo studio professionale individuato, STUDIO LEGALE ASTOLFI E ASSOCIATI, ha comprovata esperienza ed è idoneo alla prestazione del servizio come si evince da quanto sopra detto;

DATO ATTO CHE il preventivo prevede:

- raccolta ed esame della pertinente documentazione formata o detenuta dall'Amministrazione comunale (Regolamenti, relazione di stima, atti della precedente cessione della quota minoritaria, contratto locazione immobile farmacia, ecc.);
- redazione in bozza della documentazione di gara (avvisto asta pubblica e allegati) e predisposizione degli atti per l'approvazione della relativa documentazione (determina, bando integrale, disciplinare, avviso di pubblicazione per estratto, modelli di dichiarazioni e di formulazione dell'offerta, ecc.);
- supporto/assistenza al RUP per la predisposizione dei riscontri a eventuali quesiti posti;
- supporto/assistenza al RUP in occasione della seduta di gara su ammissione alla procedura, verbalizzazione e redazione della proposta di aggiudicazione;
- supporto/assistenza al RUP su verifica dei requisiti di partecipazione e predisposizione dell'atto di aggiudicazione finale o della presa d'atto di gara deserta, pubblicazione dell'esito finale;
- supporto/assistenza al RUP per riscontro su richiesta di accesso agli atti post-gara e/o per rendere chiarimenti circa i provvedimenti finali adottati e relativi iter istruttori;
- corrispondenza informativa;

RITENUTO di procedere con l'affidamento diretto a favore dello STUDIO LEGALE ASTOLFI E ASSOCIATI con sede in 20122 Milano (MI), via Larga, 8, P. IVA 05073390154, a firma dell'avvocato Sonia SELLETTI, che prevede onorari pari ad € 8.800,00 comprensivi delle spese di seduta pari ad € 800,00, spese di trasferta (considerando n. due sedute) pari ad € 500,00, spese generali al 12% (anziché il 15% di legge) pari ad € 1.056,00, IVA pari ad € 2.369,45 e CPA pari ad € 414,24, per un totale di € 13.139,69, ritenuta d'acconto al 20% per € 2.071,20;

RICHIAMATA la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007) come modificata con Decreto Legge 07/05/2012, n.52 convertito in Legge 94/2012 e precisamente:

- all'art. 1 comma 449 le amministrazioni pubbliche (tra le quali i Comuni) di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono ricorrere alle convenzioni stipulate da Consip S.p.A., ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;
- all'art. 1 comma 450 le amministrazioni pubbliche (tra le quali i Comuni) di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione CONSIP ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del DPR 207/2010 (Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti);

VISTA la convenzione stipulata in data 27.06.2022 con repertorio n. 7, in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 20.06.2022 con la Centrale Unica di Committenza istituita presso l'Unione Montana del Baldo Garda, con sede in Caprino Veronese loc. Platano n. 6 – codice fiscale 80010140236 partita IVA 01786680239, finalizzata alla gestione associata degli affidamenti di lavori, servizi e forniture del Comune di San Pietro in Cariano;

AVUTO PRESENTE che aderendo alla CUC Baldo Garda il Comune di San Pietro in Cariano ha la possibilità di utilizzare la piattaforma telematica MECUC (<http://unionebaldo.mecuc.com>) per gestire in autonomia le procedure di gara quando previsto dalla vigente normativa;

RITENUTO OPPORTUNO, per quanto sopra esposto, provvedere alla pubblicazione di apposita procedura su MECUC invitando il professionista individuato, regolarmente iscritto nel settore SERVIZI descrizione merceologica SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP, a confermare il preventivo già inviato o a offrire il servizio ad un prezzo ribassato ed altresì a presentare tutta la documentazione amministrativa necessaria per la formalizzazione dell'affidamento;

RITENUTO opportuno inoltre approvare la documentazione amministrativa predisposta dall'Area Legale e precisamente:

- Richiesta di offerta e foglio patti e condizioni;
- DGUE *(Si precisa che secondo quanto stabilito nel “Comunicato relativo alle Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara unico Europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016”, nelle more dell'aggiornamento degli allegati alle Linee guida di AgID del 31/07/2021 e del conseguente recepimento delle modifiche da parte delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti, gli stessi continuano ad utilizzare la modulistica attualmente in uso e precisamente la versione 2.1.1 di ESPD-EDM);*
- Modello dichiarazione sostitutiva cause di esclusione (MODELLO 1);
- Modello consenso trattamento dei dati (MODELLO 2);
- Modello offerta economica (MODELLO 3);

EVIDENZIATO CHE il principio di rotazione di cui all'art. 49 del D.Lgs. 36/2023 è stato rispettato, in quanto lo studio individuato non è mai stato invitato a precedenti affidamenti del Comune di San Pietro in Cariano e di conseguenza non è mai risultato affidatario di altri incarichi;

RICHIAMATO l'art. 17 del D.Lgs. 36/2023, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte ed in particolare in caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 deve individuare l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

RITENUTO, in particolare, in base al succitato art. 17 e all'art 192 del TUEL di individuare i seguenti elementi essenziali dell'affidamento:

- oggetto dell'affidamento: *ATTIVITA' DI GESTIONE/SUPPORTO RELATIVA AL BANDO PER L'ALIENAZIONE QUOTE SOCIETARIE DEL 51% DETENUTE DAL COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO NELLA FARMACIA COMUNALE SAN MARTINO SRL E TRASFERIMENTO DELLA TITOLARITÀ E DEL DIRITTO DI ESERCIZIO DELLA STESSA FARMACIA;*
- importo a base di affidamento: *onorari pari ad € 8.800,00 comprensivi delle spese di seduta pari ad € 800,00, spese di trasferta (considerando n. due sedute) pari ad € 500,00, spese generali al 12% (anziché il 15% di legge) pari ad € 1.056,00, IVA pari ad € 2.369,45 e CPA pari ad € 414,24, per un totale di € 13.139,69, ritenuta d'acconto al 20% per € 2.071,20;*
- modalità di affidamento: *affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023;*
- modalità di scelta del contraente: *l'Area Legale ha richiesto in data 31/05/2023 n. 3 preventivi di spesa corredati di curriculum vitae (prot. n.ri 15047, 15049 e 15052) a Studi già affidatari del medesimo servizio da parte di altri Enti;*
- Responsabile Unico di Progetto: *viene individuato ai sensi dell'art. 15 del Codice, nella Responsabile dell'Area Servizi al Cittadino rag. Emanuela BANTERLE;*
- Responsabile Unico di Gara: *viene individuato nella Responsabile dell'Area Legale dott.ssa Elisabetta BORGHETTI;*
- stipula del contratto: *ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il contratto si conclude mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato, ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;*

PRECISATO CHE:

- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;
- con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, non verrà richiesta la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola in considerazione del fatto che lo Studio ha comprovata esperienza nel campo oggetto di affidamento e non vi è il rischio che il soggetto affidatario non adempia alle prestazioni richieste ed agli obblighi concordati dal contratto di affidamento;
- l'allegato I.4 del D.Lgs. 36/2023, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, prevede che il valore dell'imposta di bollo, che l'appaltatore è tenuto a versare al momento della stipula del contratto, è determinato sulla base della Tabella A di cui al medesimo allegato, che per contratti di importo inferiore a € 40.000,00 è pari a 0;



- ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del D.Lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

EVIDENZIATO che l'art. 52 del D.Lgs. 36/2023 dispone che:

- nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000,00 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e che la Stazione Appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno;
- quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la Stazione Appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima Stazione Appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;

DATO ATTO CHE la dichiarazione di cui sopra costituisce il documento denominato Modello 1 ed altresì che non verranno richiesti allo Studio Legale ulteriori requisiti di natura speciale di cui all'art. 95 del D. Lgs. 36/2023;

PRESO ATTO CHE il codice identificativo di gara CIG attribuito al servizio in oggetto è identificato con la sequenza alfanumerica Z353BDF658;

TENUTO CONTO che l'appaltatore, si impegnerà ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al servizio, mediante presentazione di apposita dichiarazione sul portale MECUC;

DATO ATTO che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto (art. 9 bis L. 136/2010);

PRESO ATTO che il codice univoco dell'ufficio ai fini della fatturazione elettronica è il seguente: 2VPSPH;

PRECISATO CHE per il servizio in oggetto non è stato richiesto il CUP, in quanto non sussiste un progetto di investimento, così come inteso dall'art. 11 della legge 3/2003;

RICHIAMATI il D.Lgs. 33/2013 e il D.Lgs. 36/2023, in materia di amministrazione trasparente;

DATO ATTO CHE sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 6bis della Legge 241/1990, art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 e art. 16 del D. Lgs. 36/2023, in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto, come risulta da apposita dichiarazione allegata al presente atto;

ATTESO CHE sulla presente determinazione il responsabile del servizio interessato esprime, con la sottoscrizione della medesima, parere favorevole in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa come previsto dall'art. 147 bis del D. Lgs n. 267/2000;



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

DATO ATTO CHE la presente verrà sottoposta al Responsabile dell'Area Finanziaria, ai fini dell'acquisizione del parere in ordine alla regolarità contabile, come previsto dal D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO l'art. 2, comma 3 e l'art. 17, comma 1 del D.P.R. n. 62/2013, "Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165", nonché il "Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di San Pietro in Cariano" approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 136 del 07.09.2016;

VISTO il Protocollo di Legalità dell'Ente locale, adottato con deliberazione di Giunta comunale n. 36 del 16/03/2016;

VISTA la legge 241/90 e succ. mod. ed int.;

VISTO il D.Lgs.n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;

VISTI il D.Lgs. n. 118/2011 e D.Lgs. 10/08/2014 n. 126;

VISTO il D.Lgs. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTO il regolamento comunale di contabilità;

VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;

VISTE:

- la deliberazione di C.C. n. 57 del 21/12/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "DUP E BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023/2025. APPROVAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 151 E 162 DEL D.LGS. N. 267/2000";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 in data 11/01/2023, esecutiva, ad oggetto: "APPROVAZIONE DEL PEG PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2023/2025";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 6 in data 25/01/2023, esecutiva, ad oggetto: "Approvazione sistema di misurazione e valutazione delle performance";
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 20 del 26/04/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si è provveduto alla variazione n. 1 al bilancio di previsione finanziario 2023/2025 adottata ai sensi dell'art. 175 c. 2 del D. Lgs. n. 267/2000 e al D.U.P. 2023/2025;

TENUTO CONTO che le apposite dotazioni sono previste al cap. 10537 ad oggetto: "SPESE PER L'ESTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO GESTIONE PROCEDURA DI GARA VENDITA FARMACIA" del bilancio di previsione 2023/2025, esercizio 2023 sufficientemente capiente;

Tutto ciò premesso;

DETERMINA

1. che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;



2. **DI PRENDERE ATTO** di quanto disposto con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 29/03/2023 ad oggetto: "ALIENAZIONE QUOTE SOCIETARIE DEL 51% DETENUTE DAL COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO NELLA FARMACIA COMUNALE SAN MARTINO SRL E TRASFERIMENTO DELLA TITOLARITÀ E DEL DIRITTO DI ESERCIZIO DELLA STESSA FARMACIA. INDIRIZZI";
3. **DI DARE ATTO CHE** la sottoscritta ha esperito preventiva indagine di mercato chiedendo n. 3 preventivi di spesa per il servizio di supporto/assistenza al RUP, da remoto e/o in presenza se necessario, riguardante quanto segue:
 - Predisposizione della documentazione di gara (avviso asta pubblica e allegati);
 - Predisposizione degli atti per l'approvazione della documentazione di cui al punto precedente;
 - Pubblicazione degli atti di gara e predisposizione dei riscontri a eventuali quesiti posti;
 - Partecipazione alle sedute di gara, verbalizzazione e redazione della proposta di aggiudicazione;
 - Verifica dei requisiti di partecipazione e predisposizione dell'atto per l'aggiudicazione finale;
 - Riscontro ad accesso agli atti (L.241/90) e/o a chiarimenti circa i provvedimenti adottati e relativi iter istruttori;
- **DI DARE ATTO CHE** è stato valutato positivamente il preventivo n. 16083 del 09/06/2023 (PEC 08/06/2023 ore 18:15) dello STUDIO LEGALE ASTOLFI E ASSOCIATI con sede in 20122 Milano (MI), via Larga, 8, P. IVA 05073390154, a firma dell'avvocato Sonia SELLETTI, che prevede onorari pari ad € 8.800,00 comprensivi delle spese di seduta pari ad € 800,00, spese di trasferta (considerando n. due sedute) pari ad € 500,00, spese generali al 12% (anziché il 15% di legge) pari ad € 1.056,00, IVA pari ad € 2.369,45 e CPA pari ad € 414,24, per un totale di € 13.139,69, ritenuta d'acconto al 20% per € 2.071,20;
4. **DI DARE ATTO CHE** dal preventivo dello STUDIO si evince che l'avv. Sonia SELLETTI ha avuto un incarico analogo per la cessione di una farmacia istituita nel Comune di Serravalle Scrivia, l'avv. Annalisa CECCHI ha supportato l'avv. prof. Andrea Astolfi nella procedura di alienazione della Farmacia comunale di Lardirago e potenziali acquirenti nelle procedure di alienazione della farmacia comunale di Altamura (BA), della farmacia comunale di Albenga e della Farmacia comunale di Ospitaletto (BS), nonché l'avv. Mauro PUTIGNANO è stato componente di commissioni di gara per l'affidamento di appalti pubblici e quindi viene rispettato il disposto dell'art 50 del D. Lgs. 36/2023;
5. **DI DARE ATTO CHE** il servizio dovrà riguardare:
 - raccolta ed esame della pertinente documentazione formata o detenuta dall'Amministrazione comunale (Regolamenti, relazione di stima, atti della precedente cessione della quota minoritaria, contratto locazione immobile farmacia, ecc.);
 - redazione in bozza della documentazione di gara (avviso asta pubblica e allegati) e predisposizione degli atti per l'approvazione della relativa documentazione (determina, bando integrale, disciplinare, avviso di pubblicazione per estratto, modelli di dichiarazioni e di formulazione dell'offerta, ecc.);
 - supporto/assistenza al RUP per la predisposizione dei riscontri a eventuali quesiti posti;
 - supporto/assistenza al RUP in occasione della seduta di gara su ammissione alla procedura, verbalizzazione e redazione della proposta di aggiudicazione;
 - supporto/assistenza al RUP su verifica dei requisiti di partecipazione e predisposizione dell'atto di aggiudicazione finale o della presa d'atto di gara deserta, pubblicazione dell'esito finale;
 - supporto/assistenza al RUP per riscontro su richiesta di accesso agli atti post-gara e/o per



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

rendere chiarimenti circa i provvedimenti finali adottati e relativi iter istruttori;

- corrispondenza informativa;

6. **DI PROCEDERE** all'affidamento in parola, mediante la procedura di AFFIDAMENTO DIRETTO sul portale MECUC BALDO GARDA, invitando il professionista individuato, a confermare il preventivo già inviato o ad offrire il servizio ad un prezzo ribassato, precisando che il servizio sarà comunque affidato anche nel caso di conferma del preventivo già agli atti ed altresì a presentare tutta la documentazione amministrativa necessaria per la formalizzazione dell'affidamento;
7. **DI APPROVARE** la documentazione predisposta dall'Area Legale costituita da:
- Richiesta di offerta e foglio patti e condizioni;
 - DGUE (*Si precisa che secondo quanto stabilito nel "Comunicato relativo alle Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara unico Europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016", nelle more dell'aggiornamento degli allegati alle Linee guida di AgID del 31/07/2021 e del conseguente recepimento delle modifiche da parte delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti, gli stessi continuano ad utilizzare la modulistica attualmente in uso e precisamente la versione 2.1.1 di ESPD-EDM*);
 - Modello dichiarazione sostitutiva cause di esclusione (MODELLO 1);
 - Modello consenso trattamento dei dati (MODELLO 2);
 - Modello offerta economica (MODELLO 3);
8. **DI IMPEGNARE**, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria, le somme di seguito indicate:

Capitolo	10537	Descrizione	SPESE PER L'ESTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO GESTIONE PROCEDURA DI GARA VENDITA FARMACIA		
SIOPE		CIG	Z353BDF658	CUP	NO
Creditore	STUDIO LEGALE ASTOLFI E ASSOCIATI				
Causale	ATTIVITA' DI GESTIONE/SUPPORTO RELATIVA AL BANDO PER L'ALIENAZIONE QUOTE SOCIETARIE DEL 51% DETENUTE DAL COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO NELLA FARMACIA COMUNALE SAN MARTINO SRL E TRASFERIMENTO DELLA TITOLARITÀ E DEL DIRITTO DI ESERCIZIO DELLA STESSA FARMACIA.				
Modalità finan.	Fondi propri di bilancio				
Impegno pren.		Importo	13.139,69	Scadenza	30 gg. fine mese data fattura

9. **DI IMPUTARE** la spesa complessiva di € 13.139,69 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	Capitolo	Importo
2023	10537	13.139,69

10. **DI DARE ATTO**, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Descrizione	Scadenza pagamento	Importo
-------------	--------------------	---------



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

Saldo servizio	31/12/2023	13.139,69
----------------	------------	-----------

11. **DI PRECISARE** che le somme necessarie per il presente affidamento, disponibili sul capitolo 10537 "Spese per l'esternalizzazione del servizio gestione procedura di gara vendita farmacia", risultano dal trasferimento di euro 10.000,00 dal capitolo 10350 "Spese per gare di appalto" (Rif. nota Responsabile Area Legale n. 16997 di prot. del 19/06/2023);
12. **DI DARE ATTO CHE** in caso di ribasso offerto dallo Studio nella trattativa diretta a mezzo piattaforma telematica MECUC, sarà dichiarata economia di spesa;
13. **DI PRECISARE** che il codice CIG sarà indicato dallo STUDIO LEGALE ASTOLFI E ASSOCIATI nella fatturazione riferita al servizio in oggetto e che lo stesso, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, sarà riportato nei relativi atti di liquidazione e mandati di pagamento emessi dalla scrivente amministrazione;
14. **DI LIQUIDARE** allo STUDIO LEGALE ASTOLFI E ASSOCIATI l'importo di cui sopra a seguito di presentazione di idoneo documento contabile a conclusione della prestazione richiesta;
15. **DI DARE ATTO CHE** i pagamenti saranno nell'osservanza dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari e che il codice univoco per la fatturazione elettronica del Comune di San Pietro in Cariano – dell'Area Legale è: 2VPSPH
16. **DI RENDERE EDOTTO** l'affidatario delle disposizioni concernenti i principi e gli obblighi, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale con l'affidatario, inseriti nel "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti del Comune di San Pietro in Cariano" approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 136 del 07.09.2016;
17. **DI RENDERE EDOTTO** l'affidatario del contenuto del Protocollo di Legalità dell'Ente locale, adottato con deliberazione di Giunta comunale n. 36 del 16/03/2016;
18. **DI DISPORRE**, ai fini della trasparenza dei contratti pubblici, che il presente provvedimento venga pubblicato ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e del D.Lgs. 36/2023;
19. **DI DISPORRE**, a norma dell'art. 50 comma 9 del D.Lgs. 36/2023, la pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura del presente affidamento;
20. **DI ATTESTARE CHE** non è stato richiesto il CUP in quanto non sussiste un progetto di investimento così come inteso dall'art. 11 della legge 3/2003;
21. **DI ATTESTARE CHE** per il presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi, ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 6bis della Legge 241/1990 e art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto, come risulta da apposita dichiarazione allegata al presente;
22. **DI ATTESTARE CHE** sulla presente determinazione il responsabile del servizio interessato esprime, con la sottoscrizione della medesima, parere favorevole in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa come previsto dall'art. 147 bis del D. Lgs n. 267/2000;
23. **DI SOTTOPORRE** il presente provvedimento al Responsabile dell'Area Finanziaria ai fini dell'acquisizione del parere in ordine alla regolarità contabile, come previsto dal D. Lgs. n. 267/2000;



24. **DI DARE ALTRESÌ ATTO**, ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, possa proporre:
- ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro e non oltre 120 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio.



Determinazione n. 414 R.G. del 17-07-2023

Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PORTALE MECUC PER L'ATTIVITA' DI GESTIONE/SUPPORTO RELATIVA AL BANDO PER L'ALIENAZIONE QUOTE SOCIETARIE DEL 51% DETENUTE DAL COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO NELLA FARMACIA COMUNALE SAN MARTINO SRL E TRASFERIMENTO DELLA TITOLARITÀ E DEL DIRITTO DI ESERCIZIO DELLA STESSA FARMACIA. CIG Z353BDF658.

Preliminare di determinazione n. 11 del 12-07-2023 - AREA LEGALE

Responsabile del Procedimento: Borghetti dr.ssa Elisabetta

Composizione del documento:

- ✓ Atto dispositivo principale
- ✓ Visto di copertura finanziaria
- ✓ Eventuali allegati indicati nel testo

**IL RESPONSABILE DI AREA
AREA LEGALE**

Borghetti dr.ssa Elisabetta

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti
del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.e norme collegate;
Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

